

Regole estese agli acquisti internazionali di servizi

La revisione delle regole in materia di localizzazione delle prestazioni di servizi, a opera della direttiva 2008/8, ha comportato un' estensione degli obblighi Iva degli enti non soggetti passivi, nella loro veste di acquirenti «internazionali»; estensione che, nella normativa nazionale, sembra oltrepassare l' ambito definito dalla normativa dell' Ue. Occorre ricordare che i criteri di localizzazione delle prestazioni di servizi cosiddette generiche individuano il luogo dell' imposizione in funzione dello status del committente, prevedendo che l' Iva è dovuta: - nel paese del committente, se questi è un soggetto passivo (rapporti B2B); l' imposta sarà assolta dallo stesso committente con il meccanismo dell' inversione contabile; - nel paese del prestatore, se il committente è invece un privato consumatore (rapporti B2C). I suddetti criteri, contemplati nell' art. 7-ter del dpr 633/72, hanno un rilevante impatto per gli enti non commerciali, i quali, allorché acquistano servizi transfrontalieri (sia da fornitori Ue che extraUe), possono infatti soggiacere al criterio previsto per i rapporti B2B anche se non agiscono nell' esercizio dell' impresa e addirittura se non sono soggetti passivi dell' Iva. Questo per effetto della nozione «allargata» di soggetto passivo introdotta, ai soli fini della determinazione del luogo delle prestazioni di servizi, nel comma 2 dell' art. 7-ter. Tale disposizione stabilisce infatti che, ai detti fini, si considerano soggetti passivi per la prestazione di servizi, oltre agli esercenti attività di impresa, arti e professioni, anche gli enti, associazioni e altre organizzazioni che svolgono un' attività di impresa oppure perché offri-

professioni: - gli enti, associazioni e altre organizzazioni che svolgono un' attività



commerciale o agricola, anche quando agiscono al di fuori dell' esercizio di tali attività; - gli enti, associazioni e altre organizzazioni che non svolgono attività commerciali o agricole, se identificati ai fini Iva perché effettuano acquisti intracomunitari imponibili. In sostanza, gli enti non commerciali che hanno una posizione Iva in Italia, perché svolgono un' attività d' impresa oppure perché effettuano acquisti intracomunitari di beni tassabili, quando acquistano servizi «generici» debbono essere considerati soggetti passivi, con la conseguenza che: - il luogo di imposizione del servizio è l' Italia, quale che sia il valore dell' operazione (a differenza degli acquisti intraUe di beni, non è prevista alcuna soglia di semplificazione); - se il fornitore è stabilito all' estero, l' imposta è dovuta dall' ente committente con il meccanismo dell' inversione contabile. Questo vale anche per gli acquisti destinati alla sfera istituzionale; del resto, per gli enti non soggetti passivi, gli acquisti non possono avere destinazione d' impresa. Occorre tuttavia osservare, come accennato, che, diversamente da quanto emerge dalle disposizioni nazionali prima richiamate, dalla normativa comunitaria si evince che l' ente dovrà essere considerato un privato consumatore allorquando acquista servizi destinati all' uso personale degli associati o dei dipendenti (e non per i propri scopi istituzionali). Il «quarto considerando» della direttiva 2008/8/Ce, infatti, in relazione alla disciplina della localizzazione delle prestazioni di servizi B2B, precisa che il principio della tassazione a destinazione non deve estendersi alle prestazioni ricevute da un soggetto passivo per il proprio uso personale o per quello dei suoi dipendenti. L' art. 7-ter del dpr 633/72 sembra tenere conto della precisazione soltanto per i servizi acquisiti da persone fisiche, che si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell' esercizio di tali attività; per i servizi acquistati dalle società e da enti non commerciali con partita Iva, invece, sembra esservi una sorta di presunzione assoluta di destinazione. Questa eccessiva ampiezza della norma interna è esplicitamente contraddetta dall' art. 19 del regolamento Ue n. 282/2011, il quale contempla la possibilità che la persona giuridica riceva prestazioni di servizi per scopi privati, chiarendo che, in tale ipotesi, essa non deve considerarsi soggetto passivo. © Riproduzione riservata.